

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Sequestro preventivo

La decisione

Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Presupposti - Richiesta del pubblico ministero - Necessità (c.p.p., art. 321; disp. att., artt. 92, 104, 104-bis; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 19, 24-ter co. 2, 25-undecies, co. 2, 53).

Sequestro preventivo - Confisca per equivalente - Oggetto - Profitto del reato - Beni appartenenti a terzi estranei - Motivazione - Necessità (c.p.p. art. 321; disp. att., artt. 92, 104, 104-bis; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 19, 24-ter, co. 2, 25-undecies, co. 2, 53).

È da escludersi non solo la possibilità che il giudice applichi ex officio una misura cautelare, personale o reale, in mancanza di una domanda del pubblico ministero, ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì in peius, più grave di quella richiesta.

Ove il sequestro disposto in funzione di confisca per equivalente concerna beni di terzi estranei, devono essere illustrate le ragioni per cui tali beni debbano considerarsi profitto del reato e, dunque, aggredibili con una misura cautelare reale ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 21 gennaio 2014 (ud. 20 dicembre 2013) - AGRÒ, *Presidente* - DE AMICIS, *Relatore* - CANEVELLI, *P.G.* (conf.) - Saà e altri, ricorrenti.

Il commento

Sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente: la necessaria iniziativa del p.m. e la tutela dei terzi estranei

1. La Corte di cassazione, accogliendo i motivi di ricorso della difesa, ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro impugnato e ha disposto la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto. Nella specie, si trattava di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente adottato in relazione agli artt. 5, 24-ter, co. 2, 25-undecies, co. 2, lett. a, b, c, h, 19 e 53, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché all'art. 321 c.p.p.

La peculiarità del caso deriva dal fatto che, oltre a trattarsi della nota vicenda dell'Ilva di Taranto, il provvedimento della cui legittimità si discuteva in cassazione traeva origine da una decisione del G.i.p. presso il Tribunale di Taranto assunta in data 17 luglio 2013 a seguito della richiesta di precisazione

avanzata il 27 giugno 2013 dal custode ed amministratore giudiziario dei beni già sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente con provvedimento del medesimo G.i.p. risalente al 22 maggio 2013.

La vicenda, come noto, è particolarmente complessa e il provvedimento annotato rappresenta soltanto uno dei vari passaggi processuali. In estrema sintesi, l'originario decreto di sequestro preventivo, da cui sono poi scaturite diverse vicende processuali, compresa quella all'esame della Corte di cassazione nella decisione annotata, risale al 22 maggio 2013 e ha ad oggetto denaro, saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli, partecipazioni in altre imprese, beni immobili e mobili registrati, impianti, macchinari, ecc. Tutti beni sottoposti a sequestro sino alla concorrenza della complessiva somma di danaro di euro 8.100.000.000,00. Beni ritenuti nella disponibilità, anche per interposizione fittizia, della società Riva F.i.r.e. S.p.A., ovvero degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione - anche per incorporazione - o scissione parziale.

In via residuale - come è dato leggere nella sentenza annotata (p. 5) - «*ed in caso di incapienza dei beni sopra indicati*», l'originario decreto di sequestro preventivo estendeva «*il suo oggetto sui beni immobili nella disponibilità - anche mediante interposizione fittizia, ovvero interposizione reale fiduciaria - della società Ilva S.p.A.*», sempre che non si trattasse di beni strettamente indispensabili allo svolgimento dell'attività produttiva nello stabilimento siderurgico di Taranto.

I reati-presupposto riguardavano l'art. 24-ter, co. 2, d.lgs. n. 231 del 2001 e 25-undecies, co. 2, lett. a, b, c, d, e, h, d.lgs. n. 231 del 2001, vale a dire reati ambientali svolti nell'ambito o al fine di un'attività associativa criminale. In particolare, costituiva oggetto del sequestro preventivo il "presunto" profitto del reato derivante dall'aver gli imputati (legali rappresentanti, gestori e datori di lavoro, dirigenti, capi aerea e responsabili dello stabilimento Ilva S.p.A. di Taranto) cagionato danni ambientali agendo nell'interesse ed a vantaggio delle società di riferimento (Riva F.i.r.e. S.p.A.). Il profitto illecito era stato identificato integralmente nel risparmio di costi non sostenuti dall'azienda, rilevando che dagli omessi interventi necessari per limitare gli effetti inquinanti delle attività e i danni ambientali, l'impresa avrebbe ricavato un sicuro vantaggio patrimoniale, pari ai costi che avrebbe dovuto sopportare per gli adeguamenti in questione. Il decreto di sequestro adottato il 22 maggio 2013 e confermato dal Tribunale del riesame, è stato annullato senza rinvio dalla Corte di cassazione ed è stata disposta la restituzione dei beni agli aventi diritto con

sentenza del 20 dicembre 2013, depositata il 24 gennaio 2014 (Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2013, Riva F.I.R.E. S.p.A. e altri, in *Dir. e giust.*, 2014).

Decisione, questa ora accennata, contestuale (20 dicembre 2013) alla pronuncia in commento, ma depositata alcuni giorni prima (il 21 gennaio 2014) e che, soffermatasi su specifici rilievi, diversi ma pur sempre collegati a quelli affrontati nell'altra decisione, ha anch'essa annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e disposto la restituzione dei beni sequestrati (Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2014, Saà ed altri, in commento).

In particolare, nella decisione della S.C. depositata il 24 gennaio 2014 ci si è soffermati sulla nozione di profitto del reato rilevante ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 e che, come si vedrà più avanti, coinvolge indirettamente taluni profili del provvedimento oggetto della sentenza annotata.

2. Nella fattispecie sottoposta al controllo sfociato, poi, nella pronuncia in commento, si è già detto, ma è bene ribadirlo, all'originario decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, aveva fatto seguito la richiesta di chiarimenti del nominato custode ed amministratore giudiziario dei beni sequestrati. Tali chiarimenti sono stati richiesti il 27 giugno 2013 e apparivano volti a definire l'ambito applicativo del provvedimento di sequestro emesso in data 22 maggio 2013.

Da tenere in conto che già in data 24 maggio 2013, il G.i.p. con apposito decreto aveva integrato il precedente provvedimento di sequestro, specificando che la misura cautelare disposta nei confronti della Riva F.i.r.e. S.p.A. poteva essere eseguita anche su «*rapporti e/o disponibilità finanziarie di qualunque tipo e quale che sia la loro denominazione*».

Ai chiarimenti prospettati dall'amministratore giudiziario e, probabilmente dovuti alla difficoltà di individuare con certezza l'esatto ambito identificativo delle "cose" da considerare sottoposte a sequestro, il G.i.p. ha "risposto" con provvedimento del 17 luglio 2013, autorizzando un'estensione dell'originario sequestro preventivo in relazione ad oggetti, quali azioni, quote sociali, cespiti aziendali, facenti capo a società non sottoposte ad indagine per il procedimento in corso e del tutto diverse rispetto ai destinatari (Riva F.i.r.e. S.p.A. e in via residuale Ilva S.p.A.) del primo provvedimento di sequestro, emesso il 22 maggio 2013.

Si è così andata configurando una oggettiva e soggettiva estensione dell'ambito applicativo della misura cautelare reale, avvenuta per rispondere ai chiarimenti (e, sostanzialmente, condividerli) richiesti dal custode ed amministratore giudiziario.

Figura, quest'ultima, nominata dall'autorità giudiziaria in caso di sequestro preventivo avente per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, ex art. 104-bis disp. att. c.p.p. Tale norma è stata inserita dall'art. 2, co. 9, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha, peraltro, modificato anche l'art. 104 disp. att. c.p.p. (art. 2, co. 9, lett. a). Il tutto - per quanto qui interessa - al fine di regolamentare le modalità di esecuzione del sequestro preventivo in relazione alla natura del bene sottoposto a sequestro, così disponendo in riferimento ai "beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa" l'immissione in possesso dell'amministratore (art. 104, co. 1, lett. c), c.p.p.). Con tale norma, il legislatore ha cercato di contemperare le finalità "preventive" sottostanti l'adozione della misura cautelare reale con l'esigenza di tutela della proprietà e dei diritti di terzi titolari di aspettative giuridiche nei confronti dei beni sottoposti a sequestro (A. SCAGLIONE, *I "pacchetti" sicurezza del 2009: profili processuali. Prospettive de iure condendo*, in *Cass. pen.*, 2010, 447 ss.).

Sta di fatto che dato il susseguirsi degli "eventi" processuali così sintetizzati, i profili di rilievo sui quali la S.C. ha avuto modo di pronunciarsi nella sentenza in commento sono essenzialmente due: a) la mancanza di una richiesta del pubblico ministero circa l'avvenuta estensione dell'ambito applicativo della cautela reale; b) la mancanza di motivazione circa l'avvenuta estensione oggettiva e soggettiva della *res* da sequestrare appartenente a società "controllate".

3. Con riguardo al primo aspetto, nella sentenza annotata, la S.C., ha evidenziato come la domanda del pubblico ministero costituisca un presupposto indefettibile del procedimento cautelare, sia che si tratti di misure personali, sia di sequestri. Tale atto propulsivo è di esclusiva competenza dell'accusa e delimita i confini entro cui la decisione dell'organo giurisdizionale deve muoversi. In particolare, si evidenzia come al giudice non sia consentito uno *ius variandi* tale da fuoriuscire dallo specifico *petitum* oggetto della richiesta, finendo, altrimenti, per profilarsi in capo all'organo giurisdizionale «*un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare*» (p. 4). A conferma di siffatta impostazione, la S.C. si è richiamata a quella che ha definito essere «*una pacifica linea interpretativa*» sviluppata nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed anche nell'ambito delle giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 4 del 1992, in *Giur. cost.*, 1992, 20). Ha poi aggiunto che «*ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo, la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e*

grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice», ex art. 178, lett. b) e 179, co. 1, c.p.p., in quanto riferita «all'iniziativa indefettibile e riservata in via esclusiva al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare» (p. 4).

Fatte queste considerazioni di carattere generale, la decisione annotata si è soffermata, poi, ad analizzare gli aspetti peculiari della vicenda.

In primo luogo, la S.C. ha evidenziato quanto sia «pacifico» che nella fattispecie il provvedimento impugnato sia stato emesso dal G.i.p. «non in relazione ad una richiesta cautelare proveniente dal p.m.» (p. 4). Ha, poi, rilevato i risultati “anomali” cui siffatto modo di procedere ha condotto e, in particolare, l'estensione che ne è derivata, sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo, dell'ambito applicativo del sequestro rispetto all'iniziale provvedimento adottato nel maggio 2013. Ha altresì evidenziato la mancanza di motivazione del decreto impugnato soprattutto in considerazione del fatto che tale secondo decreto veniva a coinvolgere beni appartenenti a terzi estranei al procedimento penale in atto.

Descritti i vari profili della vicenda nella sequenza ora accennata, la Corte di cassazione è giunta a considerare i tratti identificativi del provvedimento impugnato tali da non consentire «una sicura, o quanto meno riconoscibile, collocazione fra i modelli di atto processuale tipicamente delineati dal sistema», rilevandone, piuttosto, «aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dall'ordinamento» ed esigono la «sua conseguente rimozione».

Molteplici, dunque, i temi processuali che la sentenza annotata consente di affrontare e sui quali ci si soffermerà seguendo il medesimo ordine logico seguito dalla S.C.

4. Le affermazioni contenute nella sentenza annotata circa la corretta ripartizione di ruoli tra p.m. e giudice in sede cautelare sono, com'è ovvio, pienamente condivisibili. Si tratta di un'impostazione che rispecchia l'originario intento del legislatore del 1988 nel configurare i ruoli dei diversi protagonisti del processo e, in particolare, del procedimento cautelare atto ad incidere sulla libertà personale del soggetto indagato ovvero sulla sua capacità a disporre di beni, mobili e immobili. Specificamente, il procedimento applicativo delle misure cautelari descritto negli artt. 291 e 292 c.p.p. si fonda sulla netta separazione dei ruoli tra parte che richiede - l'accusa pubblica - e organo decidente. Ciò, al fine di assicurare la terzietà del giudice. In questa prospettiva, è da considerarsi «come indefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il pubblico ministero rivolge al giudice» (Corte cost., n. 4 del 1992, cit., 20). Pertanto, al pubblico ministero,

«spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure» come se si tratti «di un atto di esercizio della "azione cautelare"» (Corte cost., n. 4 del 1992, cit., 20; e, in pari prospettiva Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, N.G.G., in *Foro it.*, II, 588. Con riferimento alla decisione costituzionale, cfr. M. CHIAVARIO, *Una sentenza rispettosa dei ruoli "naturalisti" del pubblico ministero e del giudice*, in *Giur. cost.*, 1992, 38 ss.).

A questo proposito, in giurisprudenza, più volte si è evidenziata l'importanza della domanda cautelare del p.m. quale requisito indispensabile per l'adozione di una "cautela" al punto da rilevare come la sua mancanza determini una nullità assoluta ex art. 178, lett. b), c.p.p. (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2011, Starita, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2012, 179; Id., Sez. VI, 10 luglio 2008, P.m. in proc. Maazouzi, in *Mass. Uff.*, n. 240799; con riferimento alla preclusione per il G.i.p. di applicare una misura cautelare più grave rispetto a quella richiesta dal p.m., configurandosi altrimenti una nullità assoluta, Cass., Sez. III, 8 ottobre 1998, Corigliano, in *Giust. pen.*, 1999, III, 588; o all'aggravamento delle sue modalità di esecuzione, Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2008, Martucci, in *Mass. Uff.*, n. 242857).

Ne deriva che ove manchi l'attivazione del pubblico ministero, data l'inosservanza dello schema legislativo predisposto, si profila una causa di nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 178, lett. b), e 179, co. 1, c.p.p. tale da inficiare il provvedimento cautelare adottato dal giudice in violazione della preclusione data dalla necessaria presenza di una domanda cautelare (in questo senso, in motivazione, Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, N.G.G., cit., 588; Id., Sez. VI, 26 giugno 2003, De Masi, in *Mass. Uff.*, n. 226515).

Dai su affermati principi deriva che è da escludere la possibilità non solo che il giudice applichi *ex officio* una misura cautelare ove non vi sia una richiesta in tal senso da parte del p.m. (*extra petita*), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, più grave di quella richiesta (*ultra petita*) (in tal senso Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, N.G.G., cit., 588).

Del resto, è la stessa Relazione al progetto preliminare al codice di rito a specificare come debba essere, per un verso, preclusa «una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero» e, per altro verso, «è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescindano dall'iniziativa del pubblico ministero il quale è, sotto questo profilo, soggetto 'necessariamente richiedente' senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non *ex officio*».

5. La ripartizione di ruoli che vede nel p.m. il necessario organo “propulsore” ai fini dell’applicazione di una misura cautelare non soffre eccezioni neppure a fronte di provvedimenti cautelari “reali”. Ciò vale sia considerati i principi di carattere generale affermati con il codice del 1988 nel predisporre la disciplina delle “cautele”, sia per lo specifico tenore testuale delle norme in tema di sequestri.

Quanto al primo aspetto è dato talmente asseverato e pacifico che non occorre spendere parole se non per ribadire quanto importante sia che quella separazione di ruoli venga rispettata. Ciò al fine di assicurare terzietà ed imparzialità di giudizio in chi dovrà, poi, adottare il provvedimento limitativo della libertà, sia personale, sia reale.

Le misure cautelari reali, pure nella diversità di presupposti che le assiste e le caratterizza rispetto alle misure cautelari personali, seguono di queste ultime il medesimo procedimento applicativo: è legittimata l’adozione della “cautela” da parte del giudice soltanto previo impulso di parte pubblica o privata (come nel caso del sequestro conservativo). Questo, in buona sostanza, è l’unico dato che accomuna cautele personali e reali, posto che le disposizioni generali contenute nel capo I del titolo I del libro IV del codice di rito per consolidata giurisprudenza sono considerate non applicabili alle cautele reali, la cui disciplina è inserita nel titolo II (in proposito, volendo, M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 47).

Con riguardo, poi, allo specifico dettato legislativo, l’art. 321, co. 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che «a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito dispone il sequestro con decreto motivato», non lascia adito a spazi interpretativi. Per sottoporre a sequestro una *res* è indispensabile l’iniziativa del pubblico ministero ed è precluso al giudice adottare *ex officio* tale misura. D’altra parte, l’unico soggetto legittimato a disporre un provvedimento cautelare reale a fini “preventivi” è l’organo giurisdizionale, fatta salva l’eccezione prevista dall’art. 321, co. 3-*bis*, c.p.p. con riguardo ai poteri di ufficiali della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nell’attivarsi autonomamente per garantire l’indisponibilità del bene ove vi siano ragioni di urgenza. Resta, comunque, ferma anche in quest’ultimo caso l’esigenza di un controllo giurisdizionale che, nella specie, si risolve in un’immediata necessità di convalida da parte del giudice.

Per quanto concerne il sequestro preventivo, nessuna iniziativa cautelare è attribuita alla parte civile (che, può, invece, richiedere l’altro sequestro cautelare, quello definito “conservativo”) o alla persona offesa.

Su questi profili ebbe modo di soffermarsi ed esprimersi con molta chiarezza, sin dai primi anni '90 dello scorso secolo, la Corte di cassazione, a Sezioni unite che, nel tracciare le differenze sussistenti tra sequestro probatorio e sequestro preventivo, ha evidenziato come quest'ultimo «*sia diretto ad impedire il protrarsi dell'iter criminoso di un reato o ad impedire nuovi reati o a garantire la confiscabilità di una cosa e realizza una finalità cautelare, la quale può essere perseguita soltanto dal giudice su richiesta del p.m.*» (Cass., Sez. un., 26 aprile 1990, Serio, in *Giur. it.*, 1991, II, 93).

Peraltro, sulla scelta del legislatore di non estendere al giudice "terzo" la possibilità di disporre il sequestro preventivo in assenza di una formale richiesta da parte dell'organo dell'accusa, ha avuto modo di esprimersi anche la Corte costituzionale, la quale ha escluso qualsiasi profilo di incompatibilità dell'art. 321 c.p.p. con l'art. 24 Cost. A questo riguardo si è osservato che nel processo penale il sequestro preventivo è finalizzato ad interrompere l'iter criminoso o ad impedirne la prosecuzione e, dunque, la relativa "attivazione" può competere soltanto al p.m. che è parte pubblica (Corte cost., (ord.) n. 334 del 1991, in *Cass. pen.*, 1991, II, 822).

Nelle occasioni in cui la S.C. ha avuto modo di occuparsi di questo tema, ha evidenziato come, nell'ambito del sequestro preventivo, il giudice non possa agire *motu proprio*, ma debba sempre operare su richiesta del p.m. (Cass., Sez. V, 5 marzo 1999, De Luca, in *Mass. Uff.*, n. 212932; Id., Sez. III, 5 ottobre 1994, Cassigoli, in *Giust. pen.*, 1995, III, 663. In pari senso, cfr. P. GUALTIERI, *Sequestro preventivo*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, II, *Prove e misure cautelari*, II, a cura di Scalfati, Milano, 2008, p. 418).

Non dimentichiamo, poi, che ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, la richiesta di sequestro formulata dal p.m. "sostituto" deve contenere l'assenso scritto del procuratore della Repubblica. La prescrizione, introdotta in un provvedimento legislativo di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, mira ad una maggiore responsabilizzazione dell'organo d'accusa nell'attivare richieste di sequestro preventivo e ad una condivisione dell'iniziativa "cautelare" da parte anche del capo dell'ufficio inquirente. Quanto tale modifica abbia sortito effetti positivi su una sorta di *self restraint* delle "procure" nell'attivare cautele reali a fini preventivi sarebbe cosa da verificare ma non è questa la sede per soffermarci. Quel che preme evidenziare è, piuttosto, come anche da questo elemento si possa desumere la rilevanza della richiesta del p.m. nell'ambito del procedimento applicativo di una cautela reale. Richiesta, dunque, che deve essere prospettata in modo composito e

condiviso all'interno dell'ufficio di procura (esclude una valenza puramente interna dell'assenso del procuratore della Repubblica M. CERESA GASTALDO, *Sulla legittimità della misura cautelare non assentita dal procuratore della Repubblica*, in *Cass. pen.*, 2009, 4166 ss.). E ciò sebbene da parte della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a questo specifico profilo, si sia rilevato come l'assenso scritto del procuratore della Repubblica non costituisca condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari, né di validità dell'ordinanza cautelare (Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, N.G.G., cit., 588). L'iniziativa del p.m., inoltre, si pone come condizione imprescindibile anche per adottare un sequestro a fini di confisca, vale a dire quello delineato dall'art. 321 comma 2 c.p.p. (nonché comma 2 *bis*), ove si fa riferimento esclusivo ad un "giudice che può altresì disporre il sequestro di cui è consentita la confisca", senza menzionare la richiesta dell'organo d'accusa al pari di quanto accade nel comma 1 dell'art. 321 c.p.p. Si potrebbe così generare il dubbio che in questi casi il giudice possa procedere *ex officio* (evidenziando quanto scarno sia il dettato legislativo a proposito dei presupposti del sequestro preventivo, fa riferimento a questo possibile dubbio M. CERESA GASTALDO, *Garanzie insufficienti nella disciplina del sequestro preventivo*, in *Cass. pen.*, 2010, 4439 ss.). In realtà, nonostante la poco felice formulazione della norma, appare evidente che anche il sequestro preventivo disposto in funzione di una confisca, svolga pur sempre funzioni cautelari e in niente, dunque, si discosti dal generale modello applicativo delle misure disposte con fini di "cautela". Tra i commi 1 e 2 dell'art. 321 c.p.p. l'avverbio "altresì", che compare nel secondo comma, sembra voler tracciare tra i due commi una connessione aggiuntiva nel senso che ai poteri decisori del giudice in punto di sequestro si attribuisce qualcos'altro di ulteriore e diverso rispetto ai poteri già configurati nel primo comma, ma pur sempre tutti collegati inscindibilmente all'iniziativa del p.m. In questo senso, peraltro, si è espressa la S.C. rilevando come in tema di sequestro preventivo, "pur non contenendo il comma 2 dell'art. 321 c.p.p., l'espressione "a richiesta del p.m.", come nel comma 1 dello stesso articolo, deve ritenersi che anche quando dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca occorre la richiesta del p.m." (Cass., Sez. III, 4 luglio 2013, Curinga, in *Mass. Uff.*, n. 256851; Id., Sez. III, 13 luglio 2009, Pepe, *ivi*, n. 244614).

In definitiva, la richiesta del p.m. è da considerare presupposto del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ed è talmente imprescindibile e determinate ai fini del corretto svolgimento del procedimento applicativo da incidere anche sulla portata applicativa del sequestro, vale a dire

sull'individuazione dei beni sottoposti a vincolo. In questa prospettiva, è da considerare annullabile il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente disposto dal G.i.p. su beni che vanno oltre quelli indicati dal p.m. nella sua richiesta (così Cass., Sez. III, 4 luglio 2013, Curinga, cit.).

6. Il ricorso in cassazione in tema di sequestri (cautelari e probatori) è consentito ex art. 325, co. 1, c.p.p., soltanto per violazione di legge. Si prefigura così un limite al controllo da parte della S.C. sulla illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della misura ablativa che incide all'effettività dei controlli sui presupposti del sequestro, in particolar modo del sequestro preventivo (in proposito, A. SCALFATI, *Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni al "tipo" cautelare*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 533 ss.). Quel limite enunciato nell'art. 325, co. 1, c.p.p. è stato inteso nel senso che il controllo in cassazione è attivabile soltanto in caso di *errores in iudicando* o *in procedendo* o di vizi afferenti la motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a base del provvedimento o del tutto mancante ovvero privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, dunque, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. un., 29 maggio 2008, Ivanov, in *Cass. pen.*, 2008, 4533; Id., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferazzi, *ivi*, 2004, 1913; Id., Sez. un., 28 maggio 2003, Pellegrino, in *Dir. e giust.*, 2003, n. 31, 103). Il tutto, però, escludendo che, in ipotesi di sequestro, possa essere sindacata in cassazione la illogicità della motivazione come prefigurata nell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p. (Cass., Sez. IV, 30 novembre 2011, P.m. in proc. Sereni e altri, in *Guida dir.*, 2012, 15, 79).

Nella fattispecie, la sentenza annotata si è richiamata a questa specifica impostazione giurisprudenziale prima di addivenire alle valutazioni che ha ritenuto di dover svolgere in ordine alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

E su questo punto la S.C. sembrerebbe voler evidenziare come il difetto motivazionale che connota il provvedimento impugnato vada ben oltre la mera mancanza, da cui sarebbe discesa la nullità del provvedimento, per essere, piuttosto, ricondotto nell'alveo dell'abnormità.

Ma occorre procedere per gradi. E, dunque, dal punto di vista della motivazione, nella sentenza in commento si legge che «*il provvedimento impugnato, oltre a risultare privo di dispositivo, non espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in tal senso avanzate dal custode, richieste il cui contenuto viene apoditticamente condiviso senza illustrare i motivi della*

autorizzata estensione, oggettiva e soggettiva, della misura cautelare reale anteriormente disposta» (p. 6).

Insomma, già da ora la visuale prospettica nella quale sembrano collocarsi i giudici di legittimità è quella di una difformità dell'atto dal modello legale talmente dissonante ed avulsa dal sistema da configurare quel vizio solitamente tradotto nel concetto di abnormità.

Su questi temi si tornerà più avanti. Per il momento è opportuno segnalare come, sebbene per il sequestro non vi sia, come per i provvedimenti cautelari personali, una disposizione che individui i requisiti della motivazione, è pur sempre necessario che essa sia rigorosa ed articolata, non potendosi risolvere in un'affermazione di carattere generico e sommario (P. BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991, pp. 190 e ss.; P. GUALTIERI, *Sequestro preventivo*, in *Trattato di procedura penale*, cit., pp. 430 e ss.; M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, cit., pp. 142 e ss.).

Anche in giurisprudenza si delinea la costante e consolidata tendenza a ritenere che la motivazione di un provvedimento cautelare non possa consistere in mere espressioni di stile, occorrendo, al contrario, un controllo penetrante e preciso in ordine alla legalità della misura adottata, con l'indicazione puntuale degli elementi in base ai quali è stata adottata la decisione (Cass., Sez. VI, 24 settembre 2008, Cappa, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2009, 803; Id., Sez. II, 22 dicembre 2008, Mauri, *ivi*, 2010, 108; Id., Sez. II, 7 aprile 2000, Covagnuoli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 271; Id., Sez. III, 1 luglio 1996, Chiatellino, *ivi*, 1996, 735; Id., Sez. V, 2 maggio 1994, Grazioso, in *Riv. pen.*, 1995, 837).

In definitiva, la "struttura minima" che deve caratterizzare la motivazione del decreto di sequestro preventivo, è quella di una puntuale dimostrazione di tutti i presupposti applicativi della misura.

Sotto questo profilo, dunque, non può che rilevarsi la congruità della decisione della S.C. che segnala come, per effetto del provvedimento impugnato, il patrimonio di diverse società sia stato sottoposto a misura cautelare in difetto di un'esplicita individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità fissati dal d.lgs. n. 231 del 2001.

7. Nello specifico, sotto il profilo motivazionale, la S.C. evidenzia come nel provvedimento impugnato manchi l'indicazione delle ragioni che hanno portato ad una estensione del sequestro «rispetto a soggetti e a beni non ricom-

presi nel provvedimento cautelare genetico», così pretermettendo ulteriormente il principio della domanda cautelare del p.m.

Nel provvedimento di sequestro impugnato, inoltre, la Corte di cassazione ritiene che si sia omesso di indicare i motivi per cui i suddetti beni siano stati considerati profitto dei reati associativi ed ambientali contestati a carico di persone fisiche poste in posizione apicale nella società controllante in riferimento ai reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa società. Ciò tenendo conto che i beni nei cui riguardi si è compiuta la suddetta estensione del provvedimento ablativo fanno capo a società giuridicamente autonome, anche se controllate rispetto a quelle coinvolte nel procedimento in corso.

Il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, a parere della S.C., trae origine dal fatto che non sono state illustrate le ragioni per le quali tali beni debbano considerarsi profitto del reato, suscettibile di ablazione ex artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, né appare dimostrato il rapporto di controllo o di collegamento tra le società "coinvolte" come soggetti passivi dall'originario decreto di sequestro e quelle chiamate in causa nel decreto del luglio 2013, all'attenzione della Corte di cassazione (su questi profili si veda anche l'altra sentenza concernente il sequestro in questione nella medesima vicenda processuale, Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2013, Riva F.i.r.e. S.p.a., cit.).

La nozione di "profitto del reato" costituisce il perno intorno cui ruotano strumenti sanzionatori tra i quali l'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di confisca descritta dagli artt. 19, co. 1, e 53 del d.lgs. 231 del 2001 (sul tema v. D. FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna, 2007, pp. 95 ss.). Proprio per questa sua specifica rilevanza, la nozione di profitto del reato è stata oggetto di numerose pronunce della S.C., la quale, anche a Sezioni unite, è spesso intervenuta per precisarne i confini (Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia impianti, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1263, con nota di T.E. EPIDENDIO, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*; Id., Sez. un., 6 ottobre 2009, Caruso, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 433; Id., Sez. VI, 10 gennaio 2013, Curatela Fall. T.H., in *Guida dir.*, 2013, 22, 67). In particolare, la Corte di cassazione, riunita nel Supremo Consesso, al fine di dirimere la questione relativa alla definizione di "profitto del reato", ha affermato che esso «*nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale del reato*» (Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia impianti, cit., 1263). È stata così ribadita la necessità di una "diretta correlazione" tra la

condotta criminosa e il “vantaggio economico” derivatone. Al contempo, è stata esclusa la sequestrabilità e confiscabilità di quei “vantaggi”, anche di natura patrimoniale, che non costituiscono una «*conseguenza immediata ricavata dal fatto di reato*».

In seguito al pronunciamento delle Sezioni unite, la giurisprudenza, allineandosi a quest’ultima decisione, nonché alla successiva pronuncia resa sempre a Sezioni unite (Cass., Sez. un., 6 ottobre 2009, Caruso, cit., con la quale la S.C. non ha fatto altro che confermare la posizione già assunta nel caso Fisia), ha evidenziato come il profitto indicato agli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001 coincida con il ricavo concretamente conseguito, da calcolarsi, anche in sede cautelare, “sulla base di specifici e puntuali accertamenti” delle singole componenti economiche (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2012, A. e altri, n. 18799, in *Cass. pen.*, 2013, 4096; Id., Sez. VI, 18 febbraio 2010, Medicconf S.p.a., *ivi*, 2012, 2212; Id., Sez. VI, 17 giugno 2010, P. e P.M. e Impregilo S.p.a., in *Resp. amm. soc. enti*, 2011, 187, con nota di S. BELTRAMI, *Novità giurisprudenziali in tema di sequestro preventivo in danno degli enti*). È, perciò, da considerarsi preclusa una quantificazione del profitto da reato non supportata da elementi specifici e certi e da documentata dimostrazione del vantaggio economico conseguito. In assenza di tali elementi dimostrativi il sequestro, anche nel caso di confisca per equivalente, è da considerarsi *contra* o, al più, *ultra legem* (sul tema v. A. MARANDOLA, *Punti fermi e “equivoci interpretativi” in tema di misure cautelari destinate all’ente responsabile dell’illecito da reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 764 ss.).

Va pur detto che vi sono state decisioni giurisprudenziali tendenti ad estendere la nozione di “vantaggio illecito” dell’ente sino a ricomprendere una “potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato-presupposto” (Cass., Sez. IV, 18 maggio 2011, Tosinvest servizi S.r.l., in *Cass. pen.*, 2011, 4236; Id., Sez. VI, 6 febbraio 2009, Ramponi, in *Guida dir.*, 2009, n. 26, 80; Id., Sez. II, 6 novembre 2008, Perino, in *Mass. Uff.*, n. 241973. Sul tema, v. anche L. MARZULLO, *Ancora in tema di sequestro per equivalente funzionale alla confisca del profitto del reato: prime applicazioni (e stessi dubbi) dopo l’intervento delle Sezioni Unite Penali*, in *Cass. pen.*, 2010, 2717). In queste decisioni la S.C. ha, però, sottolineato che la responsabilità derivante dal d.lgs. n. 231 del 2001 a carico di una società controllante può estendersi alle altre società controllate soltanto se «*il reato presupposto sia stato commesso da una persona fisica che abbia con l’Ente rapporti di tipo organizzativo-funzionale*», nel senso che la responsabilità di queste società può ipotizzarsi esclusivamente nel

caso in cui sia dimostrato che i rispettivi soggetti in posizione apicale abbiano contribuito alla commissione del reato.

Ricostruito in questi termini il concetto di “profitto del reato” appare, dunque, del tutto condivisibile la posizione assunta dalla Suprema Corte nella sentenza annotata nella parte in cui considera impossibile, *«sulla base di una relazione di controllo o di collegamento societario solo genericamente prospettata, e nell'assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l'acquisizione di un illecito profitto, ricavare l'esistenza di alcun nesso logico-giuridico tra quest'ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte delle controllate»*. I giudici di legittimità hanno aderito ai consolidati assetti interpretativi sviluppatasi a proposito della nozione di profitto di reato e della confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 e secondo i quali è indispensabile acquisire la certezza che i beni sottoposti a sequestro corrispondano al profitto del reato per cui si procede, poiché, in difetto di tale prova, non può legittimamente disporsi alcuna misura cautelare reale.

8. Assodata la carenza motivazionale, si tratta di capire le ragioni per le quali la S.C. sia giunta ad applicare il concetto di abnormità al provvedimento impugnato.

Nella sentenza annotata, si ritiene che il provvedimento impugnato abbia “tratti identificativi” tali da non consentire *«una sicura, o quanto meno riconoscibile, collocazione fra i modelli di atto processuale tipicamente delineati dal sistema»*, ma presenti, piuttosto, *«aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dall'ordinamento»* ed esigono la *«sua conseguente rimozione»*. A questo proposito, la S.C., sebbene in modo leggermente criptico, traccia le cause della ritenuta abnormità secondo questa sequenza logica ed argomentativa: a) *«è pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. non in relazione ad una richiesta cautelare proveniente dal P.M., ma ad una richiesta di precisazione della portata applicativa di un precedente provvedimento di sequestro adottato dal medesimo G.i.p.»* avanzata dal custode ed amministratore giudiziario dei beni sequestrati (p. 4); b) *«il provvedimento impugnato, oltre a risultare privo di dispositivo, non espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in tal senso avanzate dal custode, richieste il cui contenuto viene apoditticamente condiviso senza illustrare i motivi della autorizzata estensione, oggettiva e soggettiva, della misura cautelare reale anteriormente disposta»* (p. 6).

Segue, poi, come è d'obbligo, il riferimento al fatto che è da considerarsi abnorme, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, quel provvedimento che «risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite» (p. 8).

In definitiva, rileva la S.C., «il provvedimento impugnato non risulta inquadabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza di una domanda cautelare proveniente dall'unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell'ambito di applicazione dell'originario vincolo cautelare reale in relazione ad oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell'iniziale titolo esecutivo» oltre che «a soggetti del tutto estranei alla commissione degli illeciti fonte della loro responsabilità amministrativa ex artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001» (p. 9).

Nella complessa vicenda processuale che ha riguardato lo stabilimento dell'Ilva S.p.A, questa non è la prima volta in cui la Corte di cassazione fa ricorso al concetto di abnormità sempre a proposito di un sequestro preventivo (cfr. Cass., Sez. III, 16 aprile 2013, Ferrante, in *Mass. Uff.*, n. 255594, con riferimento al sequestro preventivo di alcune aeree dello stabilimento siderurgico di Taranto).

È noto come la patologia dell'abnormità sia da riservare a situazioni del tutto eccezionali che non trovino altrimenti rimedio. L'abnormità continua a rappresentare per l'ordinamento una sorta di "valvola di sfogo", consentendo, in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni, di sottoporre a controllo fattispecie per le quali non è espressamente prevista l'impugnabilità (M. CATALANO, *Il concetto di abnormità fra problemi definitivi e applicazioni giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1243). Ne discende, dunque, il ruolo puramente residuale dell'abnormità rispetto ad altri vizi e difformità dell'atto processuale (A. SCILLA, *Un uso improprio del concetto di atto processuale abnorme*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 1236).

Nell'ambito della giurisprudenza di legittimità si è più volte identificato come "abnorme" non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'ordinamento processuale, ma, altresì, quello che, sebbene in astratto appaia come espressione di un legittimo potere, si espliciti, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste (Cass., Sez. un., 24 novembre 1999, n. 26, Magnani, *CED Cass.*, 215094. In tema, v. altresì Cass., Sez. un., 21 gennaio 2010, Marcarino, in *Mass. Uff.*, n. 246269; Id., Sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in *Cass.*

pen., 2008, 2310; Id., Sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, *ivi*, 2005, 2860; Id., Sez. un., 10 dicembre 1997, Di Battista, in *Mass. Uff.*, n. 209603). In questa prospettiva, si è inoltre evidenziato da parte della S.C. che l'abnormità può concernere sia il profilo strutturale, vale a dire il caso in cui l'atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profilo funzionale, quando, cioè, pur non collocandosi l'atto al di fuori del sistema, esso sia però espressione di un eccesso di potere giurisdizionale, manifestato nell'esercizio di facoltà spettanti al giudice ma esercitate al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, determinando, poi, la stasi del processo o la sua regressione (Cass., Sez. un., 21 gennaio 2010, Marcarino, cit.).

L'abnormità è un concetto di matrice giurisprudenziale ed interpretativa. Posto che mancano criteri specifici per identificarlo, nella realtà operativa si è andata sviluppando un'analisi "casistica" di quei vizi dell'atto idonei a generare una difformità dal modello legale "atipica" e riconducibile allo schema dell'atto abnorme. Questa connotazione "casistica" ha contribuito ad alimentare una progressiva estensione della categoria dell'abnormità (aspetto emerso anche in Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, cit., 2310).

Sta di fatto che, alla luce dei principi appena enunciati, sorge qualche dubbio sulla possibilità di qualificare come abnorme il provvedimento impugnato. Ciò soprattutto in ragione del fatto che l'ordinamento appresta già delle "risposte" per situazioni pari a quelle verificatesi nella vicenda in esame: tanto per la mancanza di richiesta del p.m. nell'attivazione della cautela, quanto per la mancanza di motivazione, vi è una specifica ipotesi di nullità.

Il provvedimento in questione, peraltro, non genera "una stasi del processo non altrimenti superabile" e, dunque, non sembra che la violazione processuale sviluppatasi nella fattispecie possa integrare un provvedimento avulso dall'ordinamento processuale. Nella specie, il modello normativo di riferimento esiste, non è stato rispettato e lo stesso ordinamento prefigura sanzioni e rimedi al riguardo riconducibili a nullità assoluta, riconosciuta ed affermata più volte dalla stessa giurisprudenza per situazioni simili. Si deve, perciò, rimarcare il ruolo "residuale" svolto dall'"abnormità" e, di conseguenza, l'impossibilità che nullità e abnormità coesistano nella medesima situazione processuale (A. BELLOCCHI, *L'abnormità*, in *Trattato di procedura penale*, cit., I, *Gli atti*, II, a cura di Dean, Torino, 2008, pp. 520 ss.; G. SANTALUCIA, *L'abnormità dell'atto processuale penale*, Padova, 1003, p. 166; A. SCCELLA, *Un uso improprio*, cit., 1236 ss.)

Nella fattispecie, la non corrispondenza dell'atto al modello normativo di riferimento è stata determinata dalla mancata richiesta del p.m. e, soprattutto,

seguendo il percorso logico-giuridico tenuto dalla S.C. nella decisione annotata, dall'indebita estensione dell'ambito applicativo del sequestro, avvenuto sia in senso oggettivo, sia soggettivo. Sembra, dunque, stando a quanto si legge nella sentenza annotata, che la difformità più grave da sanzionare con l'abnormità risieda in quell'indebita estensione.

Ma proviamo a chiederci perché "indebita". Poniamo il caso che vi fosse stata la richiesta del p.m. di sequestrare *altri* beni. In tale ipotesi, l'estensione del vincolo a beni non compresi nel primo provvedimento di sequestro non avrebbe dato luogo a "controindicazioni", sempre che, ovviamente sorretta da adeguato apparato motivazionale. Si sarebbe, cioè, delineato un secondo provvedimento di sequestro preventivo ricadente su beni diversi e nella disponibilità di soggetti differenti, ferme restando, semmai le problematiche di tutela di soggetti terzi "estranei" al procedimento in corso.

Pare, dunque, che sebbene l'intento della Corte di cassazione sia quello di stigmatizzare l'estensione "immotivata", oggettiva e soggettiva, che nei fatti si è delineata, il vero "peccato d'origine" del provvedimento in questione sia nel fatto che esso è stato adottato in assenza di un necessario atto d'impulso proveniente dall'accusa. L'elemento di difformità dal modello legale di riferimento è, dunque, nella mancata attivazione dell'azione cautelare, spettante al p.m. È questo il profilo da cui partire - e su cui focalizzare l'attenzione - per cogliere l'incongruenza logica e di sistema del "secondo" provvedimento di sequestro. Se così è, però, l'ordinamento prefigura già una reazione "tipica". Ne consegue che il ricorso alla categoria dell'abnormità, compiuto nel caso di specie, non appare condivisibile, stante già la presenza di una specifica sanzione predisposta dall'ordinamento ed idonea a rimuovere l'atto viziato.

MARIANGELA MONTAGNA